



477/2016 – all. 56

**CONTRATTO di COLLABORAZIONE COORDINATA e CONTINUATIVA**  
Determinazione del Direttore Generale n. ~~1054~~ del ~~31~~ - 05. 2016

**PREMESSO che:**

- con determinazione n. 691 del 22.04.2016 è stata indetta pubblica selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per n.1 laureato in Fisioterapia da destinare all'U.O.C. Broncopneumologia, alle seguenti condizioni:
  - durata dell'incarico: 12 (dodici) mesi con un impegno orario settimanale di 38 ore a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto ;
  - luogo principale di svolgimento delle attività: Sezione Adulti del Centro Regionale di Riferimento per la Fibrosi Cistica – U.O.C. Broncopneumologia,
  - oggetto dell'incarico:
    - ✓ riabilitazione respiratoria di pazienti con fibrosi cistica, con particolare riguardo alla ventilazione non invasiva,
    - ✓ ricondizionamento allo sforzo,
    - ✓ trattamento dei pazienti dopo il trapianto;e sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    - ✓ offrire programmi di riabilitazione respiratoria ai pazienti affetti da fibrosi cistica,
    - ✓ mantenere i livelli di assistenza secondo gli standard di cura;
  - compenso complessivo: € 25.000,00=, al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Ente e del collaboratore, da pagarsi mensilmente previa validazione del
- con determinazione n. ~~1054~~ del ~~31.5.2016~~ è stata approvata la graduatoria della predetta selezione;
- il Dr. Giordano Martino è risultato 1° classificato nella graduatoria, per cui:

**TRA**

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, Via Francesco Sforza, 28 - C.F. 04724150968 - rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Giroldi, nata a La Spezia il 02.12.1970, (d'ora in poi "Fondazione" o "Ente")

**E**

Il dr. Giordano Martino, nato a Milano (MI), il 03.06.1983, residente a Lissone (MB) in via G. B. Pergolesi n. 30, cap. 20851 - cittadino italiano – C.F. GRDMTN83H03F205R - d'ora in poi "Collaboratore" -

**si CONVIENE e si STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 1 – Natura della prestazione**

1. La Fondazione conferisce al dr. Giordano Martino che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività in premessa;



*dfc*



2. Il dr. Giordano Martino dichiara di aver preso visione del Regolamento interno della Fondazione disciplinante la materia degli incarichi di lavoro autonomo approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 24 del 30 settembre 2008 e di accettarne integralmente le disposizioni.
3. Fermi restando gli obblighi connessi alla erogazione della prestazione con riferimento ai termini ed agli obiettivi/finalità di cui al progetto specificato in premessa, l'attività del Collaboratore, ancorché prestata senza vincolo di subordinazione e con caratteristiche di autonomia nell'adempimento della prestazione, dovrà garantire la funzionalità all'attività della Fondazione secondo modalità di adempimento della prestazione che dovranno essere concordate con il Coordinatore del Servizio.
4. In ogni caso, lo svolgimento di attività che, per la loro natura, debbano avvenire all'interno della struttura della Fondazione e con utilizzo delle sue attrezzature, non potrà, per esigenze organizzative, avvenire, di norma, al di fuori delle fasce orarie in cui si articola l'attività dell'Ente.
5. Le linee di indirizzo impartite al Collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Ente, saranno compatibili con l'autonomia professionale dello stesso.
6. Il Collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il presente contratto, incluso l'obbligo della riservatezza.
7. Il Collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, con riferimento a fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al Collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Ente.
8. Le presenti clausole rivestono per la Fondazione carattere irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Art. 2 – Informazione e verifiche periodiche**

1. Le parti concordano sulla necessità di effettuare momenti di verifica, tra il Collaboratore ed il Coordinatore del Servizio, con periodicità bimestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle situazioni e sulle attività di progetto, anche al fine di introdurre eventuali modifiche migliorative.

#### **Art. 3 – Modalità di espletamento delle collaborazioni**

1. Il Collaboratore, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi in progetto definisce tempi, orari e modalità d'esecuzione, concordando con il Coordinatore del Servizio e nell'ambito di quanto previsto al precedente art. 1, comma 1, le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dalla Fondazione stessa. Il Coordinatore del Servizio ha facoltà di richiedere al Collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.
2. Nei casi in cui, per coordinare l'opera con l'attività della Fondazione, sia indispensabile la presenza del Collaboratore presso una sede d'attività indicata dal Coordinatore del Servizio, verrà concordata tra il Collaboratore ed il Coordinatore stesso l'indicazione di presenza giornaliera e/o settimanale all'interno degli orari di apertura dei servizi interessati dell'Ente.
3. Il Collaboratore individuerà la fascia di presenza relativa allo svolgimento della propria attività concordando questa scelta con il Coordinatore del Servizio e con gli eventuali altri collaboratori e, ciò, in coerenza con le caratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. Il Collaboratore potrà, altresì, modificare periodicamente la propria disponibilità con l'osservanza degli stessi criteri.
4. Il collaboratore sarà dotato di un tesserino magnetico che dovrà utilizzare, all'inizio ed al termine della propria attività, ai timbratori ubicati al presidio presso il quale svolge il proprio incarico, al mero fine di rilevare la presenza fisica dello stesso presso le strutture della Fondazione, senza che ciò possa configurare





sotto l'aspetto giuridico un rapporto di lavoro di natura subordinata; in alcun caso il professionista può essere giuridicamente vincolato ad un predeterminato orario di lavoro.

#### Art. 4 – Durata del contratto di collaborazione

1. La durata del contratto di collaborazione è stabilita in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto ed in ogni caso dalla data di pubblicazione del provvedimento di incarico sul sito web della Fondazione, esclusa ogni tacita proroga.

#### Art. 5 – Retribuzione e compensi

1. La corresponsione del compenso è fissata, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Ente, considerando gli oneri previdenziali nella misura prevista dalla legge 92/2012 e successive modifiche e seguendo i principi di cassa:
  - o per l'anno 2016: € 8.810,03= al lordo dei contributi previdenziali e fiscali a carico del collaboratore,
  - o per l'anno 2017: € 10.359,29= al lordo dei contributi previdenziali e fiscali a carico del collaboratore,da erogarsi in rate mensili posticipate a fronte di attestazione, da parte del Coordinatore del servizio, di avvenuto svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto, con diritto da parte del Collaboratore a prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. La Fondazione si riserva la facoltà di rimodulare gli importi sopra riportati qualora dovessero sopraggiungere maggiori oneri a carico dell'Ente non potendo superare la cifra di € 25.000,00= complessivi prevista nel bando di indizione.
2. Sulla base di tali somme la Fondazione è impegnata ad operare le ritenute contributive e le detrazioni, a carico del Collaboratore, previste dalla legge, oltre alla ritenuta ai fini IRPEF;

#### Art. 6 – Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione

1. Al verificarsi di eventi quali malattia, infortunio, comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, questa sarà sospesa con i seguenti effetti:
  - nel caso di assenza per malattia, il rapporto continua a produrre i propri effetti per un periodo massimo di 15 giorni, salvo diversa determinazione, più favorevole per il Collaboratore, da parte della Fondazione;
  - nel caso di infortunio, il rapporto continua fino a guarigione clinica e, comunque, non oltre la data di scadenza del contratto.
2. Il Collaboratore dovrà, in generale, comunicare tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, presentando entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria.
3. Compatibilmente con lo stato di avanzamento del progetto e previe intese con il Coordinatore del Servizio, il rapporto contrattuale può essere sospeso - fino a un massimo di 1/12 del tempo di durata del contratto - in uno o più periodi.

#### Art. 7 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto individuale potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico.
2. Il contratto può essere risolto unilateralmente prima del termine dalla Fondazione quando si verificano:
  - gravi inadempimenti contrattuali;





- sospensione ingiustificata dalla prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
  - commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 legge n. 55/90 e successive modificazioni;
  - danneggiamento, per dolo o colpa grave, o furto di beni attribuibile a responsabilità del Collaboratore;
  - in caso di inosservanza da parte del Collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti all'art. 1, comma 2°
  - violazione di una o più disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori, che viene consegnato al collaboratore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto
3. Il Collaboratore può risolvere il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempimenti contrattuali della Fondazione.

#### Art. 8 - Adempimenti della Fondazione

1. La Fondazione si impegna a ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e stipulare idonea copertura assicurativa contro infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail) e per i rischi della responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 9 - Trattamento dati

1. Ai sensi della normativa vigente il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto.

#### Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

#### Art. 11 - Foro Competente

1. Per qualunque controversia concernente il presente contratto è competente, in via esclusiva, a decidere il Tribunale di Milano.

Milano, **16 GIU. 2016**

IL COLLABORATORE

(Dr. Giordano Martino)

*Giordano Martino*

FONDAZIONE IRCCS CA'GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

*Fancelli*

per presa visione  
(prof. Francesco Blasi)

*Blasi*

*F*

